



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CUNEO



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Cuneo



PROTOCOLLO D'INTESA OPERATORI FOTO-VIDEO/CONSUMATORI

Le Categorie dei Fotografi e degli Operatori Video associati alla Confartigianato Cuneo - Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo, l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo,

- esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità nei rapporti commerciali che si instaurano fra consumatori e operatori artigiani sulle lavorazioni suddette;

- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore artigiano e consumatore per la preparazione, l'esecuzione e la consegna delle opere predisposte e di conoscenza delle tariffe,

CONVENGONO

1. di approvare un "codice di comportamento" che stabilisca diritti e doveri degli operatori artigiani associati alla Confartigianato Cuneo e degli utenti;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

Codice di comportamento

Art.1 – Modulistica

L'operatore foto/video si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela i modelli di "contratto per servizio professionale fotografico/di ripresa video-cinematografica" (moduli A e B) predisposti dalla Confartigianato di Cuneo e dalle Associazioni dei consumatori.

Art.2 - Responsabilità dell'operatore Foto /Video

L'operatore risponde del buon esito delle lavorazioni eseguite in condizioni ottimali di luce e di ambientazione. In caso di presenza di elementi che rischiano di ridurre la qualità del lavoro, l'operatore è tenuto ad evidenziarlo alla clientela.

Nel caso l'operatore si servisse, per causa di forza maggiore, di altra ditta specializzata per l'effettuazione del servizio dovrà farlo presente al cliente sottoscrivendo un'apposita dichiarazione.

Art.3 - Termini di consegna e di ritiro

L'operatore è tenuto a rispettare il termine di consegna concordato.

Il committente è tenuto a ritirare il lavoro entro 90 giorni da quello indicato per la consegna.

Art.4 - Recesso

Al **committente** è consentito recedere liberamente, con diritto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria versata, fino a 60 giorni prima della data del servizio.

Dopo tale data, e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà la perdita della caparra confirmatoria versata.

Il recesso esercitato nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del fotografo, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.

Qualora il recesso sia esercitato dal **fornitore del servizio**, questi sarà tenuto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria ricevuta, fino a 60 giorni prima della data del servizio.

Dopo tale data e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà per il fornitore del servizio l'obbligo della restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta.

Il recesso esercitato dal fornitore del servizio nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del committente, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento forfettario.

La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere inviata a mezzo raccomandata A/R.

Art.5 - Proprietà dei negativi/masters

I negativi e gli originali masters prodotti si intendono di proprietà dell'autore, che si impegna a custodirli con diligenza, a non cederli o renderli disponibili a terzi e ad eseguire le ristampe richieste ai normali prezzi di listino.

L'eventuale cessione di proprietà degli stessi deve essere definita tra le parti.

Art.6 - Controversie

In caso di mancato accordo tra le parti sul danno e/o sulla relativa entità, la controversia sarà demandata per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

Art.7 – Marchio

La modulistica di cui all'art.1 può essere personalizzata dal fornitore del servizio, apponendovi i segni distintivi dell'impresa. Sulla stessa modulistica le imprese aderenti al presente protocollo d'intesa devono altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato in parte integrante.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di

conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art.8 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutti gli operatori foto/video operanti in provincia di Cuneo possono aderire al protocollo d'intesa richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori ad adempiere quanto scritto sul protocollo, compreso l'utilizzo della modulistica predisposta dai rappresentanti dell'Associazione provinciale di categoria aderente alla Confartigianato Cuneo e dalle Associazioni dei consumatori.

Art.9 – Elenco imprese aderenti

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato tiene un elenco aggiornato delle imprese, che, avendo siglato il protocollo d'intesa, utilizzano i contratti tipo promossi dalla Commissione Consiliare per la regolazione del mercato.

Art.10 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può essere disposta:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti tipo, anche su segnalazione dell'associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non utilizzi correttamente la modulistica proposta o adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dal protocollo d'intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'operatore interessato.

La cancellazione è disposta dall'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.11. – Tutela dei dati personali

Si informano le imprese aderenti al protocollo di intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, che i dati verranno trattati limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo.

Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall' art. 7 del dlgs 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo.

Responsabile del trattamento: Capoufficio contratti tipo della Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 10 settembre 2001

Sottoscritto in data 16/10/2002 dalla CNA

DENOMINAZIONE AZIENDA
INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL

DATA E FIRMA PER ADESIONE
